

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE PHOTOLUX PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO LUCCHESI "A. FAZZI".

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese presso la sede del Comune di Lucca, via S.Giustina, 6

tra

l'Arch. Giovanni Marchi, nato a ----- (LU), il giorno -----, CF..... domiciliato per la qualifica in Lucca presso la sede comunale, il quale interviene al presente atto nell'interesse del Comune di Lucca, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 267/00 e ss.mm., nella sua qualità di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 "Promozione del Territorio" del Comune di Lucca, con sede in Via S. Giustina n. 6, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00378210462 (di seguito anche Amministrazione comunale)

e

Associazione culturale Photolux (di seguito anche Associazione), P.IVA 02285960460, con sede in 55100 Lucca, via Guidiccioni n. 188, iscritta al registro regionale delle Associazioni di promozione sociale al n. 3344 dal 30/07/2013, in persona del legale rappresentante pro tempore, Stefanelli Enrico nato a Lucca (LU), il giorno 11/12/1962, CF: STFNR62T11E715E

richiamati

l'art. 118, comma 4, della Costituzione, che nel riconoscere il principio della sussidiarietà orizzontale consente all'Amministrazione comunale di soddisfare l'interesse generale, per mezzo dei c.d. "corpi sociali intermedi" che, direttamente o indirettamente, operano nell'interesse della Città, ossia di tutti quegli operatori privati (associazioni, comitati, imprenditori culturali) presenti sul territorio che prestano la propria opera organizzando iniziative per la Città, di rilevante interesse culturale, turistico, sociale ed economico;

l'articolo 4, commi 6 e 7, del D. L. 6 Luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (c.d. decreto spending review), nel testo convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135, che consente l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni con le associazioni di promozione sociale;

la L.R. n. 42/02 con la quale la Regione Toscana, in attuazione della Legge n. 383/2000, disciplina le associazioni di promozione sociale, con il fine dichiarato di valorizzare il ruolo dell'associazionismo, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel perseguimento di finalità di valenza collettiva, espletata nei settori: ambientale-turistico, culturale-educativo (...). L'art. 13 della citata legge prevede, in particolare, la possibilità per gli enti locali, di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposito registro, per l'acquisizione di beni o servizi finalizzati alla soddisfazione di interessi generali anche in ambito culturale e turistico. Il comma 2 della predetta norma dispone, come condizione necessaria alla stipula della convenzione, la presentazione di un progetto da parte dell'associazione;

il "Codice del Terzo settore" (di cui al D.Lgs. 117/17) che riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e

ne favorisce *“l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”* (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);

gli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 117/17 che prevedono, il primo, il coinvolgimento attivo da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi di cui all'art. 5 del medesimo decreto (tra i quali l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura) degli enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e, il secondo, la possibilità di stipula di convenzioni, che prevedono esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 avente ad oggetto *“Linee guida per l'affidamento dei servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”* con particolare riferimento al paragrafo n. 5 *“La coprogettazione”*;

gli artt. da 110 a 117 del D.Lgs. 42/2004 *“Codice dei beni culturali”* ed in particolare l'art. 111, comma 4, secondo cui la *“valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale”* e l'art. 115, comma 8, per il quale *“alle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime”*;

la determinazione n. 581 del 2/4/2019 del Comune di Lucca che approva l'avviso pubblico riservato ad enti del Terzo Settore per la manifestazione di interesse alla co-progettazione per la gestione in convenzione dell'Archivio Fotografico Lucchese *“A. Fazzi”*;

la determinazione n. 893 del 21/5/2019 del Comune di Lucca avente ad oggetto *“Approvazione dell'esito dell'istruttoria pubblica e individuazione del soggetto da invitare al Tavolo di co-progettazione e istituzione del tavolo”*;

premessato che

a conclusione del Tavolo di co-progettazione è stato elaborato congiuntamente dall'Amministrazione comunale e dal soggetto selezionato, ossia l'Associazione culturale Photolux, il Progetto definitivo denominato **Archivio Fotografico Lucchese “A.FAZZI”**, che riassume i risultati della fase di co-progettazione e stabilisce gli obiettivi, i destinatari, la metodologia di intervento, le risorse destinate al progetto e le modalità di rendicontazione, valutazione e monitoraggio;

preso atto che

il Comune di Lucca e l'Associazione, all'esito della fase di co-progettazione, accettano di stipulare la presente convenzione in attuazione del progetto **Archivio Fotografico Lucchese “A.FAZZI”** e nel rispetto di tutto quanto sotto specificamente definito;

si conviene

Art. 1 – Oggetto.

La presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione di interventi, attività ed iniziative rivolte alla conservazione, valorizzazione, gestione, incremento e promozione dell'Archivio Fotografico Lucchese

“A.Fazzi” (di seguito anche AFL) così da creare molteplici opportunità di fruizione e conoscenza da parte dei cittadini e di tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo della fotografia, anche come veicolo di significative istanze storico-culturali, nonché beneficiare del vasto patrimonio documentario del predetto Archivio.

Art. 2 – Obiettivi.

Sulla base dell'oggetto così come definito nell'articolo che precede vengono stabiliti i seguenti obiettivi operativi:

- garantire l'accesso e la fruizione pubblica dell'AFL;
- mettere in sicurezza, tutelare e conservare il patrimonio documentario esistente provvedendo alla sua completa catalogazione e digitalizzazione;
- valorizzare il patrimonio documentario conservato attraverso iniziative ed interventi mirati;
- realizzare nuove acquisizioni incrementando il patrimonio documentario conservato;
- costituire un nuovo Fondo di fotografia contemporanea;
- accrescere la visibilità e la riconoscibilità dell'AFL e del suo patrimonio;
- favorire occasioni di crescita e scambio culturale a beneficio della collettività cittadina.

Art. 3 – Impegni dell'Associazione.

L'Associazione si impegna ad attuare il Progetto **Archivio Fotografico Lucchese “A.FAZZI”** secondo le finalità, gli obiettivi, i tempi e quant'altro nel medesimo previsto ed in particolare:

- a garantire l'apertura al pubblico dell'AFL, tutte le mattine nei giorni feriali, come indicato nel Progetto, con la possibilità di appuntamento, nonché l'accesso agli studiosi e agli studenti con le tempistiche con gli stessi concordate;
- a garantire varie tipologie di fruizione del patrimonio documentario (es. consultazione, estrazione di copia, etc...) concordate con l'Amministrazione;
- a rispettare, nello svolgimento dell'attività istituzionale inerente l'AFL, i seguenti principi fondamentali: trasparenza, uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia;
- a realizzare visite guidate e giornate aperte secondo la periodicità e le modalità indicate dal Progetto (Allegato A) con particolare attenzione al coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie del territorio e dei pubblici “speciali” attraverso laboratori e percorsi dedicati;
- a trattenere i proventi derivanti dalle attività di promozione, rivalutazione e sostegno alla visibilità dell'AFL, i quali dovranno essere destinati alla valorizzazione complessiva del AFL e all'incremento del relativo patrimonio culturale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. 42/04;
- a concordare con l'Amministrazione comunale le modalità di partecipazione, gratuita o a titolo oneroso, a mostre, eventi, corsi, seminari, giornate a tema, etc. nonché l'eventuale istituzione dei servizi di assistenza culturale di cui all'art. 117, comma 1 e 2, del D.Lgs. 42/04;
- a garantire le aperture straordinarie nelle occasioni richieste dall'Amministrazione nonché la collaborazione con eventi della Biblioteca civica Agorà relativamente ai quali sia richiesto il coinvolgimento dell'Archivio;
- a mettere in sicurezza il patrimonio documentario esistente, previa verifica del suo attuale stato di conservazione, e provvedere alla sua corretta custodia;
- a provvedere all'inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio documentario esistente secondo le tempistiche e con l'utilizzo della strumentazione indicata nel Progetto;
- a mettere in atto e perseguire un'attenta e mirata politica di acquisizioni così da accrescere il patrimonio conservato privilegiando i materiali di interesse per la città e la storia del territorio e

- quei fondi che si presentino completi nonché i materiali come indicato nel Progetto;
- a realizzare il calendario di mostre temporanee, presentazione di libri, conferenze, incontri e conversazioni con storici, studiosi, autori e operatori culturali del settore di cui al Progetto così da approfondire aspetti e notizie legati al mondo della fotografia sia storica che contemporanea con particolare riguardo alla città di Lucca valorizzando la presenza e la funzione culturale dell'AFL;
 - ad effettuare i cicli annuali di corsi di fotografia individuati nel Progetto;
 - a costituire un nuovo Fondo di fotografia contemporanea;
 - a creare un sito web dedicato all'Archivio Fotografico e pagine dedicate sui principali social network;
 - a mettere a disposizione, anche a rotazione, per lo svolgimento delle attività convenute un congruo numero di volontari assicurando la loro specifica competenza e preparazione per le specifiche attività e gli interventi cui sono destinati nel rispetto dei parametri e della professionalità indicate dalla normativa vigente. Il rapporto con l'eventuale personale dipendente ed i collaboratori è regolato dai contratti collettivi di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia che l'Associazione rispetta;
 - a garantire il rispetto da parte del personale impiegato e dei volontari delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
 - a provvedere allo svolgimento delle attività convenute con piena autonomia organizzativa e con mezzi e attrezzature nella propria disponibilità come meglio indicati nel Progetto;
 - ad assumersi ogni responsabilità nei confronti dell'Amministrazione comunale o di terzi nei casi di mancata adozione di misure idonee ed opportune alla salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità delle persone e degli strumenti coinvolti nella realizzazione delle attività;
 - a presentare all'Amministrazione, ai fini della liquidazione delle somme convenute, con la cadenza convenuta in Progetto, apposita nota di addebito, la relazione analitica e puntuale delle attività svolte nonché il dettagliato rendiconto delle spese sostenute corredato da idonei e pertinenti documenti giustificativi di spesa;
 - a produrre all'Amministrazione la copia dell'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 18 del D.Lgs. 117/17 prima di dare avvio all'esecuzione delle attività in convenzione.

Art. 4 – Impegni del Comune di Lucca.

L'Amministrazione comunale di impegna:

- a fornire all'Associazione tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività definite nel Progetto garantendo, tra l'altro, la presenza di un proprio referente al Tavolo di co-progettazione per tutta la durata del Progetto;
- a fornire adeguata informazione, pubblicità e rilievo allo svolgimento delle attività e delle iniziative indicate nel Progetto attraverso l'utilizzo dei propri canali di comunicazione mediatica (conferenza stampa, pubblicazione sul sito istituzionale, sul sito del turismo e nelle pagine "social" gestite direttamente dal Settore Dipartimentale 6 "Promozione del territorio");
- a contribuire alle spese complessive per la realizzazione del Progetto rimborsando parzialmente all'Associazione i costi sostenuti, nel periodo di vigenza della convenzione, nella misura complessiva di € 155.555,56 a fronte della presentazione da parte di questa di nota di addebito nonché della relazione analitica e puntuale delle attività svolte e del rendiconto dettagliato delle spese sostenute corredato da idonei giustificativi di spesa secondo la tempistica del Progetto.
- a coinvolgere l'AFL nella realizzazione di eventi culturali e/o della Biblioteca civica Agorà inerenti tematiche storiche/didattiche utili a creare una sinergia collaborativa;
- a concedere in uso gratuito gli spazi di cui all'Allegata planimetria (Allegato_Planimetria) ed in

specie: il primo piano e il seminterrato di Villa Bottini e l'altana già sede istituzionale dell'AFL. Le utenze ed ogni onere fiscale rimane in capo all'Amministrazione comunale.

Art. 5 – Durata.

La presente convenzione ha la durata di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione. Non è ammessa la proroga.

Art. 6 – Gestione della convenzione.

L'Associazione è tenuta a collaborare con la U.O. 6. 1 del Comune di Lucca “Cultura, Eventi e Istituti Culturali” ed i suoi referenti per la verifica periodica dello svolgimento delle attività convenute.

Le parti si accordano per provvedere alle integrazioni ed alle modifiche delle tipologie e delle tempistiche degli interventi e delle attività convenuti nonché della convenzione stessa alla luce delle eventuali modifiche/integrazioni del Progetto che dovessero emergere dal Tavolo di co-progettazione nel triennio di durata della convenzione a fronte di fatti nuovi e rilevanti.

Art. 7 – Spese rimborsabili.

In relazione alla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione è riconosciuta all'Associazione, per il periodo di durata della convenzione, una somma pari ad euro 155.555,56 (fuori campo IVA) a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo. Si precisa che la somma massima rimborsabile nell'anno 2019 è di € 35.555,56, nell'anno 2020 è di € 60.000,00 e nell'anno 2021 è di € 60.000,00.

Sono rimborsabili, nel limite massimo sopra indicato, le sole spese imputabili direttamente alle attività e agli interventi effettuati per la realizzazione del Progetto quali, in via esemplificativa, le spese per le coperture assicurative obbligatorie.

Le spese delle quali viene chiesto il rimborso devono essere rendicontate dettagliatamente e corredate da idonea e completa documentazione giustificativa.

Si precisa che:

- al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario
- le spese generali (es. cancelleria, etc...) sono rimborsabili nei limiti di legge e soltanto se inequivocabilmente e direttamente riconducibili alle attività ed agli interventi in convenzione;
- eventuali entrate dell'Associazione in occasione delle e/o finalizzate alle attività in convenzione (ad esempio: contributi, offerte libere, incassi diversi in relazioni a eventi o mostre per la valorizzazione dell'archivio) sono ammesse esclusivamente ai fini dell'autofinanziamento e nei limiti della copertura dei costi complessivi di dette attività fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 110, comma 4, D.Lgs. 42/2004;
- qualora le spese sostenute e documentate risultino di importo inferiore all'entità del rimborso massimo concordato si procede all'erogazione fino alla concorrenza di detto importo provvedendo autonomamente l'Amministrazione alla rideterminazione del quantum rimborsabile sulla base della documentazione in proprio possesso.

Resta inteso che in caso di mancata realizzazione delle attività in convenzione il rimborso non può aver luogo non sussistendone i presupposti fattuali e di diritto. In caso di realizzazione soltanto parziale delle stesse, l'Amministrazione si riserva di valutare l'entità del rimborso in relazione al soddisfacimento degli interessi generali sottesi al presente accordo valutati, in ogni caso, i documenti giustificativi di spesa prodotti dall'Associazione.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo né ammettendo la formazione di utili o avanzi di amministrazione l'onere per il Comune di Lucca derivante dal presente accordo rappresenta un mero rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Ai fini del rimborso l'Associazione Photolux presenta mensilmente all'Amministrazione nota di addebito corredata da idonei giustificativi di spesa e accompagnata dalla sintetica indicazione delle attività a fronte delle spese delle quali viene domandato il rimborso (es. gli orari di apertura al pubblico nel periodo di riferimento, le mostre, gli incontri realizzati, etc..).

Semestralmente l'Associazione presenta all'Amministrazione la relazione dettagliata e puntuale delle attività svolte e dei risultati conseguiti nel periodo, con particolare riguardo agli indici di misurabilità sopra specificati, e il rendiconto dettagliato delle spese sostenute.

Art. 8 – Verifiche e controlli.

Le parti convengono di fissare momenti periodici, almeno annuali, al fine di monitorare le risultanze degli interventi in atto, anche rispetto agli indicatori di Progetto espressamente stabiliti. Di tali incontri verrà redatto verbale. L'Amministrazione si riserva comunque, ravvisandone la necessità, di effettuare ulteriori verifiche e controlli, anche senza preavviso, al fine di garantire la puntuale attuazione della presente convenzione nonché il rispetto da parte dell'Associazione, nello svolgimento delle attività convenute, dei fondamentali principi di trasparenza, uguaglianza e imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

Il referente dell'Amministrazione incaricato delle verifiche e dei controlli è il responsabile della U.O. 6.1. "Cultura, Eventi e Istituti Culturali".

Art. 9 – Responsabilità.

L'Associazione risponde direttamente sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione, per i rischi ed i danni provocati nello svolgimento delle attività e degli interventi in convenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento e/o rimborso spese, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. A tale fine garantisce di aver stipulato specifica polizza assicurativa contro i danni arrecati a terzi e/o a cose connessi allo svolgimento della presente convenzione con massimale idoneo e parametrato alle attività e alle tipologie di intervento in essa previsti. L'Amministrazione deve essere compresa nel novero dei terzi. L'Associazione garantisce altresì di aver stipulato idonea polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi secondo il disposto dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17. Gli oneri della suddetta polizza sono a carico dell'Amministrazione comunale che provvede al rimborso del premio in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e dietro presentazione di specifica documentazione giustificativa di spesa nell'ambito del rendiconto delle attività svolte.

Art. 10 – Recesso

Il Comune di Lucca si riserva di recedere dalla presente convenzione:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica dell'assetto associativo tale da fare venire meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
- qualora l'Associazione ponga in essere gravi e/o reiterate violazioni inerenti gli impegni assunti in sede di co-progettazione. Si considerano gravi tutte le fattispecie che si concretano nella

violazione dei principi fondamentali di trasparenza, uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia;

- qualora l'Associazione perda la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Il recesso è efficace decorsi 15 giorni dal ricevimento da parte dell'Associazione della relativa comunicazione in forma scritta da parte dell'Amministrazione e produce effetti ex nunc.

Art. 11 – Clausola etica.

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla normativa vigente in materia di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento del Comune di Lucca (reperibile all'indirizzo <http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11677>), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013.

Le parti, in relazione alla normativa sopra richiamata, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 12 – Oneri e spese.

Tutte le spese della presente convenzione nonché quelle dipendenti dalla medesima, nessuna esclusa o eccettuata, vengono assunte dall'Associazione.

Le parti concordano che provvederanno alla registrazione della presente convenzione soltanto in caso d'uso (art. 6 DPR 131/86) e che le relative spese saranno a carico della parte che chiede la registrazione.

Art. 13 – Risoluzione delle controversie.

I rapporti tra il Comune di Lucca e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 cod. civ.), buona fede (artt. 1337 e 1366 cod. civ.). Per tutte le controversie dipendenti dalla presente convenzione, non risolte in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Lucca.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Premesso che la reciproca acquisizione dei dati dei soggetti firmatari è indispensabile per la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione, gli stessi, si autorizzano al trattamento dei dati in questione ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

Ogni comunicazione fra i soggetti firmatari avente per oggetto la convenzione deve essere inviata agli indirizzi indicati nell'epigrafe del presente atto.

Art. 15 – Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Associazione Photolux
Il Legale Rappresentate
.....

Comune di Lucca
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi
.....